



## Condizioni generali di contratto/Schema di contratto

TRA

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. società di gestione degli Aeroporti di Brai, Brindisi , Foggia e Grottaglie (Ta) in persona di ....., d'ora innanzi anche "Committente" o "AdP "

E

l'Agenzia per il Lavoro.....con sede legale in.....  
iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell' art. 4 comma 1 lett.a) del Decreto Legislativo nr. 276/2003.

\_\_\_\_\_d'ora innanzi anche Affidataria o Impresa  
somministratrice

### PREMESSO CHE

Aeroporti di Puglia S.p.A. , in data ..... ha pubblicato sulla GGUE ....e sulla GURI..... e per estratto su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali, sul sito internet della Stazione Appaltante e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la procedura aperta per l'affidamento del servizio di Somministrazione lavoro;

la somministratrice ha presentato l'offerta valutata economicamente più vantaggiosa aggiudicandosi il servizio;

che la somministratrice

è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità tecnica e dei requisiti di capacità economica finanziaria di cui all'Avviso di Gara, così come dichiarato in sede di offerta; la somministratrice è in possesso di ogni licenza e/o autorizzazione richiesta da leggi e regolamenti per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto;

la somministratrice dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare le leggi, convenzioni ed ordinanze che disciplinano le attività aeroportuali, e gli oneri e obblighi di AdP verso le amministrazioni concedenti, al fine di garantire la continuità dei servizi e delle attività aeroportuali;

la somministratrice, nell'ambito della procedura di cui sopra, ha presentato un'offerta tecnica, e che la medesima, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, è da intendersi vincolante per la somministratrice stessa;

la somministratrice nell'ambito della procedura di cui sopra, ha presentato un'offerta economica e che la medesima, allegata al presente contratto, è da intendersi vincolante per la fornitura.

Il ricorso alla somministrazione di personale da parte di AdP è dettato da esigenze correlate ai periodi di incremento del traffico aereo negli Aeroporti di Bari e Brindisi e pertanto alla necessità di far fronte alle esigenze che si presentano, atteso che le suddette esigenze di carattere produttivo e organizzativo non sono fronteggiabili con personale dipendente.

La stipula del presente contratto non vincola in alcun modo Aeroporti di Puglia alla stipula di un numero predeterminato di contratti di somministrazione di personale, bensì dà origine unicamente ad un obbligo della somministratrice di accettare, mediante esecuzione, come disciplinato nella documentazione di gara, i contratti di somministrazione deliberati da Aeroporti di Puglia nel periodo di validità ed efficacia del contratto;

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è stata designata la dott.ssa il dott.ssa Franca Donatella Ivana Perrone che il Direttore dell'esecuzione del contratto, per l'espletamento delle attività di competenza, è \_\_\_\_\_

**TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse ivi incluso il Bando ed il Disciplinare di gara ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**ART. 2 - OGGETTO**

La fornitura oggetto del presente contratto riguarda la somministrazione di lavoro a tempo determinato e ad orario full time e/o parziale.

Le figure professionali che potranno essere richieste nel corso della esecuzione del contratto sono: Addetto di scalo 6° livello – Impiegato e/o O.U.A. 6° livello – operaio.

Il CCNL di riferimento per l'assunzione del personale per il profilo sopracitato è quello applicato per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali, sezione gestori.

I singoli rapporti di somministrazione di personale vengono formalizzati a tutti gli effetti tra Aeroporti di Puglia e l'agenzia di somministrazione attraverso la stipula di specifici contratti, fermo restando l'osservanza del CCNL di riferimento applicabile, e secondo quanto disciplinato nella documentazione di gara.

I lavoratori saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria con oneri a carico di AdP sulla base del protocollo sanitario della stessa AdP.

Gli stessi lavoratori dovranno preventivamente essere muniti di tesserino aeroportuale rilasciato dall'ENAC, ove previsto. I costi relativi al rilascio di tale tesserino saranno a carico di AdP.

Il personale impiegato per le prestazioni di lavoro in somministrazione, dovrà essere adeguatamente formato ed addestrato allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Per la formazione svolta a cura di AdP, sarà richiesto all'Appaltatore un rimborso attraverso l'utilizzo dei Fondi interprofessionali. L'importo del rimborso sarà di volta in volta determinato in relazione ai contenuti, alle caratteristiche dei formatori, alla durata ed al numero di partecipanti agli eventi formativi.

**ART. 3 – MODALITA' DI RICHIESTA DELLE SOMMINISTRAZIONI**

La somministrazione a tempo determinato di lavoratori è ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Pertanto AdP andrà ad individuare e definire le specifiche esigenze che legittimano la somministrazione di lavoratori e le comunicherà entro 48 ore lavorative, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dall'azienda somministratrice in occasione della stipulazione di ogni contratto di somministrazione.

**ART. 4 - DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE**

Il presente accordo ha durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di avvio del contratto.

E' escluso il rinnovo tacito.

La somministratrice si impegna altresì, alla scadenza nel contratto e su richiesta di AdP ad accettare la prosecuzione del servizio, qualora occorra, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara.

Resta ferma la validità ed efficacia dei singoli contratti di somministrazione fino all'integrale espletamento delle prestazioni ivi previste ed al subentro del nuovo aggiudicatario.

**ART. 5 – RISCHI PER L’INTEGRITA’ FISICA E LA SALUTE**

I lavoratori somministrati sono sottoposti ai rischi per l’integrità fisica e la salute di carattere ordinario che possono dipendere dalle attività di impresa connesse alla gestione di servizi aeroportuali, rischi che AdP è tenuta a prevenire mediante il rispetto delle norme in vigore in materia di antinfortunistica ed igiene del lavoro.

L’impresa somministratrice si impegna ad informare AdP circa la verifica di evento infortunistico, ovvero mancato infortunio, che dovessero occorrere ai lavoratori somministrati, al fine di consentire ad AdP di valutare l’adeguatezza degli attuali livelli di sicurezza dell’ambiente di lavoro, ovvero misure di miglioramento che possano derivare dall’analisi dell’evento infortunistico.

**ART. 6– TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO - PAGAMENTO DELLA SOMMINISTRAZIONE**

Il trattamento economico e normativo dovuto dall’impresa somministratrice ai lavoratori somministrati è quello previsto dalle norme del vigente CCNL.

I corrispettivi dovuti da AdP alla somministratrice per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto, sono specificamente indicati nei singoli contratti di somministrazione.

La somministratrice procederà alla fatturazione, con cadenza mensile, di tali corrispettivi.

Le fatture dovranno essere supportate da adeguata reportistica e contenere i seguenti dati:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- tariffa oraria applicata;
- retribuzioni accessorie, indennità;
- markup dell’agenzia da corrispondere;
- IVA sul margine di agenzia;
- Totale fattura

La fatturazione dovrà riguardare la singola somministrazione

Le ore di lavoro straordinario, supplementare e/o lavoro notturno e festivo saranno fatturate separatamente con le maggiorazioni di cui al CCNL applicato.

Ai fini del relativo pagamento, alla fattura dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere allegati:

- l’attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- l’imponibile IRAP.

AdP si riserva la facoltà di richiedere la ricevuta o altra documentazione attestante l’avvenuta corresponsione della retribuzione dovuta per il mese precedente.

AdP si obbliga a corrispondere all’impresa somministratrice esclusivamente le ore effettivamente lavorate, secondo la tariffa oraria prevista e il valore di mark up rinveniente dall’offerta presentata. L’Impresa somministratrice provvederà ad emettere una fattura periodica mensile; i pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni data ricevimento fattura mediante bonifico bancario, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto e nei suoi allegati.

Ciascuna fattura dovrà fare riferimento al presente contratto ed al relativo CIG; la stessa dovrà essere inviata, dopo verifica di regolare esecuzione, solo ed esclusivamente, in via telematica, all’indirizzo di Posta Certificata di Aeroporti di Puglia S.p.A.

ciclopassivo@pec.aeroportidipuglia.it; Il formato del file dovrà essere PDF privo di restrizioni e/o protezioni con password e l'oggetto della mail dovrà contenere necessariamente la parola "Fattura" o "Nota di Credito", come da CIRCOLARE AMMINISTRATIVA NUOVA GESTIONE FATTURE FORNITORI Prot. AdP 376/2015. Si precisa che la fatturazione è soggetta agli obblighi di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 e pertanto alla scissione dei pagamenti (cd Split — Payment).

AdP corrisponderà alla impresa somministratrice il corrispettivo indicato in fattura tramite bonifico bancario sul C/C indicato dalla stessa.

I pagamenti saranno sospesi in caso di contestazione da parte del Responsabile del Procedimento di qualsiasi irregolarità rilevata nel corso delle verifiche di conformità delle prestazioni rese o in ordine alle fatture prodotte.

#### **ART. 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELLA SOMMINISTRATRICE**

L'impresa somministratrice si obbliga a garantire che le condizioni di somministrazione siano conformi alle disposizioni normo regolamentari in materia (D.Lgs 276/2003 e s.m.i. per le parti applicabili e D.Lvo 81/2015)

L'Impresa somministratrice si obbliga in particolare a :

- Sottoscrivere con il lavoratore , prima dell'inizio dell'attività presso AdP, un contratto di assunzione conforme con le prescrizioni di cui alle disposizioni normo regolamentari vigenti in materia producendone copia ad AdP;
- dar corso, entro 48 ore dalla richiesta di somministrazione effettuata da Adp, salvo un termine maggiore o minore, da condividere tra le parti;
- erogare direttamente al lavoratore quanto dovuto a titolo di trattamento economico e normativo, nonché a versare le trattenute fiscali ed i relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
- fornire mensilmente le ricevute attestanti l'avvenuta corresponsione della retribuzione dovuta ai lavoratori somministrati;
- fornire scheda analitica del calcolo riguardante l'analisi dei costi sulla base del trattamento economico e normativo evidenziando la percentuale di markup;
- riportare in fattura, con cadenza mensile, il costo del lavoro effettivamente sostenuto per i lavoratori somministrati a titolo di retribuzione e relativi oneri sociali.

Aeroporti di Puglia rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra la Impresa somministratrice ed il proprio personale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con AdP .

Nel rispetto delle inderogabili previsioni di legge l' impresa somministratrice si obbliga manlevare e tenere indenne AdP da tutte le conseguenze pregiudizievoli a titolo risarcitorio, che AdP dovesse subire, in via giudiziaria o extragiudiziaria per azioni o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del contratto eventualmente avanzate dai lavoratori somministrati.

#### **ART. 8 – RISERVATEZZA**

L'Impresa somministratrice si impegna a: tenere riservate tutte le notizie ed i dati che gli fossero comunicati o di cui venisse a conoscenza – in occasione della esecuzione del servizio – attinenti l'organizzazione, la struttura, l'attività, i programmi ed i risultati produttivi e commerciali di AdP e utilizzare le informazioni ricevute al solo scopo di dare esecuzione al servizio. Inoltre, si impegna ad inserire nel Contratto con il Lavoratore una specifica clausola finalizzata a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni acquisite dal Lavoratore stesso durante la sua attività presso AdP.

#### **ART. 9 - PENALI**

L'impresa somministratrice si obbliga a consentire ad AdP l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente contratto.

L'impresa somministratrice sarà sottoposta, per ogni inadempienza riscontrata, contestata ed accertata ai suoi obblighi contrattuali, all'esito delle verifiche di conformità, ad una penale, commisurata all'entità della inadempienza, e comunque non superiore al 5% dell'importo fatturato nel mese corrispondente. Inoltre, specificatamente, nel caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione dei lavoratori somministrati e/o di loro sostituzione, si applicherà una penale pari ad Euro 500,00 per ogni unità operativa mancante e per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di plurime inadempienze trova applicazione il principio di cumulabilità della valorizzazione economica di ciascuna delle singole penali rispetto a ciascuna delle inadempienze rilevate che verranno contestate in contraddittorio con l'impresa somministratrice, la quale dovrà comunque fornire per iscritto le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente tre gravi inadempienze nel corso della esecuzione della somministrazione, AdP ha la facoltà di considerare risolto il contratto per colpa dell'affidatario e conseguentemente procedere all'incameramento della cauzione definitiva.

#### **ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, nonché al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento o per il rimborso delle somme che AdP dovesse eventualmente sostenere per fatto della somministratrice, l'impresa somministratrice deve produrre cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa con compagnia di primaria importanza di gradimento di AdP SpA. pari al 10% del valore stimato dell'appalto.

La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Cod. Civ. nonché l'operatività della medesima garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### **ART.11 – COPERTURA ASSICURATIVA**

L'impresa somministratrice è responsabile della corretta e perfetta esecuzione a regola d'arte del servizio oggetto del presente contratto e dell'assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dal medesimo. L'impresa somministratrice sarà responsabile per tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare sia a persone e/o cose della AdP sia a persone e/o cose di terzi, in conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio, derivanti dal comportamento doloso e/o colposo, anche omissivo, dei propri dipendenti.

Parimenti l'impresa somministratrice assumerà a proprio carico le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore, aeroportuali incluse.

A tal fine l'impresa somministratrice dovrà essere in possesso di polizza assicurativa RCT con idoneo massimale che coprirà anche eventuali danni subiti da AdP nel corso dell'esecuzione del servizio.

#### **ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Tutte le clausole di cui al presente contratto hanno carattere essenziale.

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla vigente legislazione, Aeroporti di Puglia ha la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, senza bisogno di adire l'Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. per fatto e colpa della somministratrice, nei casi previsti dalla legge, oltre ai seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

- perdita in capo alla impresa di somministrazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 4 del D.Lvo 276/2003;
- frode nell'esecuzione dei servizi, grave negligenza;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei servizi;
- esecuzione dei servizi con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- violazioni del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità del lavoro;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

In ogni caso, l'impresa somministratrice dovrà risarcire ad AdP qualsiasi danno che possa derivare ad essa e/o a terzi dalla violazione degli impegni contrattualmente assunti. In caso di scioglimento del presente contratto per qualsiasi motivo, al fine di garantire la continuità dell'attività di pubblica utilità svolta da AdP l'impresa somministratrice si impegna a garantire l'effettuazione del servizio fino al momento in cui terzi autorizzati da AdP subentreranno nell'erogazione del servizio stesso.

#### **ART. 13 - SUBAPPALTO**

E' fatto divieto all'impresa somministratrice di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto.

#### **Art. 14 – DIVIETO DI CESSIONE**

L'impresa somministratrice non potrà cedere a terzi, in tutto od in parte, il contratto. L'inosservanza darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc.

#### **ART. 15 - MODIFICAZIONI**

Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente contratto sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.

#### **ART. 16 - OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 10 MAGGIO 2010 E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO**

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, per effetto degli impegni assunti dal committente con l'adesione al Protocollo di legalità 10 maggio 2010 tra il Ministero dell'Interno e Confindustria, l'appaltatore (cd. vendor) si obbliga a:

- a. fornire i dati necessari per la richiesta alla Prefettura competente della documentazione antimafia;
- b. comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali, con particolare riferimento a quelle intervenute dopo il rilascio della documentazione antimafia in relazione ai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;
- c. garantire il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali (eventualmente, nel caso di contratto cui non si applicano le disposizioni sull'acquisizione d'ufficio, inserire "mediante consegna di copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva-DURC" );
- d. osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'esecuzione del contratto;
- e. denunciare alle autorità competenti (autorità giudiziaria e/o Prefettura) ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione avanzata in relazione alla prestazione oggetto del contratto nei confronti propri ovvero di propri rappresentanti, dipendenti o familiari o di altri soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- f. acquisire la preventiva approvazione del committente ai fini della stipula di eventuali sub-appalti e/o sub-contratti ai sensi dell'art. 118, co. 11, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (nel solo

caso di appalti pubblici, vale a dire se l'impresa aderente opera in qualità di stazione appaltante).

I dati personali oggetto degli obblighi di cui al presente articolo, sono trattati dal committente e dai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del Protocollo di legalità 10 maggio 2010 (es. articolazioni del Ministero dell'Interno e del Sistema Confindustria), anche con modalità elettroniche, per le finalità connesse all'attuazione dello stesso.

Per ulteriori informazioni relative ai servizi resi attraverso il sito Internet di Confindustria si rinvia all'informativa disponibile al link "Privacy" sulla homepage del sito [www.confindustria.it](http://www.confindustria.it).

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di mancato adempimento da parte dell'appaltatore anche di uno soltanto degli obblighi di cui alle precedenti lettere da a) ad f), nonché nella ipotesi di rilascio, anche nel corso di esecuzione del contratto, di documentazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto ovvero di tentativi di infiltrazione criminale ai sensi della vigente normativa antimafia;

#### **ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI (Art. 12 GDPR 2016/679)**

Agli effetti del presente atto si informa che i dati personali saranno trattati per le finalità sotto indicate e a tal fine, come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR), si forniscono le informazioni che seguono:

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati personali, è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari, Aeroporto Bari - Palese (C.A.P. 70128 Bari).

La mail di contatto del responsabile per la protezione dei dati personali è [dpo@aeroportidipuglia.it](mailto:dpo@aeroportidipuglia.it);

I dati personali che saranno forniti e che saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente (Art. 5 GDPR) nel corso della presente atto saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche di cui all'art. 6 c.1. lett. b GDPR. Il rifiuto al trattamento dei dati comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al contratto.

I dati personali da forniti o acquisiti nel corso della prestazione saranno trattati esclusivamente da personale all'uopo istruito ed autorizzato o da responsabili del trattamento all'uopo designati.

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita coerentemente alle finalità di trattamento.

Nel caso di specie 10 anni dalla scadenza del contratto. Il Regolamento riconosce diritti che potranno essere esercitati nei confronti di e contro ciascun titolare un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni è disponibile sul sito all'indirizzo <http://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone>.

#### **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Qualunque controversia relativa all'applicazione ed interpretazione del presente contratto o dai singoli contratti esecutivi di somministrazione saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Bari.

#### **ART. 19 - COMUNICAZIONI E DOMICILIO**

Salvo quanto diversamente disposto nel presente contratto o nei suoi allegati, qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti, richiesta o consentita in forza del presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec. Le parti eleggono domicilio, ai fini del presente contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche ai seguenti indirizzi.

#### **ART. 20 - SPESE**



Gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'impresa somministratrice. Le spese sostenute dalla Stazione Appaltante relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani sono a carico dell'aggiudicatario.